

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,
aggiornate alla data del 18 marzo 2020

IL DECRETO “CURA ITALIA”

ASSEMBLEE E BILANCI

1) Quali sono le finalità del c.d. Decreto “Cura Italia”?

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero il c.d. Decreto “Cura Italia”, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Governo ha stanziato risorse per 25 miliardi di euro e ha mobilitato 350 miliardi di euro per il sistema sanitario e di protezione civile, per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori.

2) Quali sono gli ambiti di intervento del Decreto “Cura Italia”?

Il Decreto “Cura Italia” interviene con provvedimenti su quattro principali aree:

- a) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- b) sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- c) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;

- d) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

3) Cosa prevede il Decreto “Cura Italia” con riferimento alle assemblee per l’approvazione del bilancio delle società di capitali e delle cooperative?

Al di là della previsione statutaria, è previsto che l’assemblea per l’approvazione di bilancio sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Le società di capitali e le cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

L’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020.

4) Il Decreto “Cura Italia” ha previsto qualcosa di specifico con riferimento al c.d. terzo settore?

Sì; in particolare:

- a) è stato prorogato il termine per l'obbligo di adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore per le Organizzazioni di Volontariato e per le Associazioni di Promozione Sociale al 31 ottobre 2020;
- b) per l'anno 2020:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri,
 - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e
 - le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome,

per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.